

(N. 1074-D)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1955.*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari
di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1956
(V. Stampato n. 1827).*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 ottobre 1956.*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo,
affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22
novembre 1956 (V. Stampato n. 1827-B)*

d'iniziativa dei Senatori SANTERO e CEMMI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 NOVEMBRE 1956

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona
di rispetto dei cimiteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Può altresì il prefetto, su conforme parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, autorizzare, di volta in volta, la costruzione di edifici e l'ampliamento di quelli esistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. Il medesimo potere è concesso in ordine alle nuove costruzioni finora eseguite nella zona di rispetto ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente:

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ».

Art. 2.

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo, può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purchè detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.